



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
 Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
 SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
 PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
 Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
 E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
 Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

COPIA

Siena,

20/02/2019

Prot. 6392 30.10.01/B-E

Al Comune di Sansepolcro

PEC:

protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it

Prot. n°

Allegati

Pos.

DOCUMENTO PEC

Oggetto: Sansepolcro (AR) – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della “VARIANTE N. 11.a AL R.U. PER MODESTA RETTIFICA ALLA PERIMETRAZIONE DI ZONA DEL RU” – Trasmissione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2 della L.R. 65/2014, art. 21 del P.I.T. e richiesta di parere ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L.R.T. 10/2010.

Parere di competenza

Con riferimento alla variante in argomento, facendo seguito alla vostra nota, inoltrata via PEC il 06/02/2019, prot. n. 2700 del 06/02/2019 (ns. prot. n. 3371 del 08/02/2019), con cui l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione i relativi elaborati, questa Soprintendenza ha esaminato la documentazione inerente al suddetto progetto;

CONSIDERATO che la variante in argomento ha i seguenti contenuti: (vedi DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS E DI COERENZA CON IL PIT-PPR DELLA VARIANTE n. 11.a AL R.U.):

“In particolare la presente variante prende le mosse da una manifestazione di interesse presentata in data 05/06/2018, prot. 10452 riguardante un’area agricola posta a sud-est della zona industriale Alto Tevere in prossimità delle località Molino del Tevere e Casa Violino.

Tale area, distinta catastalmente al foglio 82 particelle 719-720-723-724-725, risulta interposta tra la viabilità comunale denominata Via Malpasso, che da Molino del Tevere conduce alla frazione di Gricignano, ed i confini sud dei capannoni industriali - artigianali della soprastante area produttiva.

Nel vigente RU l’area ricade all’esterno del perimetro del centro abitato in zona agricola a “parco agricolo”; tale area agricola è però anche interessata da:

- *l’area di tutela paesistica della struttura urbana come recepita dal PTC della Provincia di Arezzo;*
- *il vincolo dei 150 metri dall’argine del fiume Tevere ai sensi dell’art. 142 ,comma 1, lettera c) del Dlgs. 42/2004;*
- *l’area a “verde di rispetto ambientale e paesaggistico” specificatamente individuato dal R.U. che corrisponde ad aree in cui è inibito qualunque intervento di nuova edificazione anche a fini agricoli.*

La manifestazione di interesse in questione è finalizzata a rimuovere alcune delle limitazioni all’edificabilità attualmente vigenti per poter realizzare 3 box per ricovero cavalli che, nell’ambito del vigente RU, sono disciplinati all’art. 95 delle NTA. Tale articolo in particolare vieta la realizzazione di box per il ricovero amatoriale di equini nelle aree a “verde di rispetto ambientale e paesaggistico”.

La manifestazione di interesse chiede quindi che venga modificata la deperimetrata l’area a “verde di rispetto ambientale e paesaggistico” del RU, insistente sui terreni sopra nominati, in coerenza con quanto previsto nel vigente PS, nell’ambito del quale la stessa area non era gravata da tale invariante strutturale.”;

VINCOLI PAESAGGISTICI

Dal "DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS E DI COERENZA CON IL PIT-PPR DELLA VARIANTE n. 11.a AL R.U.)" si ricava che l'area oggetto della presente istanza "ricade quasi integralmente all'interno del vincolo paesaggistico dei 150 metri dall'argine del fiume Tevere ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera c) del Dlgs. 42/2004 come si evince dall'estratto della tavola Ibs del RU."

Tutela paesaggistica:

Considerato che si ritiene esaustiva la considerazione sulle problematiche ambientali esistenti, pertinente con particolare riferimento alle aree culturali e paesaggistiche;

Considerato che l'area non presenta particolare pregio per la presenza di edifici produttivi che insistono già nel contesto, e che trattasi di opere in variante che non trasformano in maniera sostanziale la natura dei luoghi e che quindi avrebbero un impatto relativo sulle questioni paesaggistiche;

Tutela archeologica:

si riporta il parere redatto dalla D.ssa Ada Salvi:

"Per quanto di competenza archeologica, esaminata la documentazione pervenuta e la localizzazione dell'intervento, in considerazione del fatto che non si rilevano interferenze con il patrimonio archeologico noto, si ritiene che la variante in oggetto non sia da sottoporre a VAS.

Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela."

In base a quanto su esposto, la scrivente Soprintendenza non ravvisa la necessità di sottoporre la variante in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il funzionario incaricato come Responsabile del Procedimento è l'Arch. Mauro Abatucci (tel. 0577.248111), per l'archeologia la D.ssa Ada Salvi (tel. 0577.248111) ai quali, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi per eventuali e ulteriori chiarimenti.

Avverso al presente atto, le Amministrazioni statali, regionali o locali, coinvolte nel procedimento possono chiedere il riesame amministrativo ai sensi dell'art. 12, comma 1 bis del D. Legge n. 83 del 31.05.2014, convertito in Legge n. 106 del 29.07.2014.

MA/AD

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Giordano Geronzi